

ASSOCIAZIONE GRANARIA DI MILANO
CONTRATTO ITALIANO
PER CEREALI ESTERI

«Franco vagone e/o altro veicolo»

Contratto N. **111**

In vigore dal 1° Maggio 1988



Fatto in n. _____ esemplari a _____ il _____
Venditore: _____
Compratore: _____
Mediatore: _____
a tutte le condizioni « generali » ed a tutte quelle tanto manoscritte che stampate del presente contratto, da interpretarsi —
ove occorresse — secondo gli Usi commerciali della Piazza di Milano e sottoposte alle condizioni dello Statuto e del Regolamento, oggi vigenti, dell'Associazione Granaria di Milano.
Merce: _____
Qualità: _____
— Secondo caratteristiche
— Buona Media dell'annata
— Equivalente allo standard corrispondente, del paese d'origine
Condizionamento: merce sana, leale e mercantile.

Quantità: _____

(La quantità s'intende esatta, salvo pattuizione contraria).

Epoca di _____

Ritiro: _____

Consegna: _____

Prezzo: _____

Merce resa franco: _____

Imballo: _____

Pagamento: _____

Provvigione: _____

Condizioni particolari _____

Condizioni Generali a tergo

CONDIZIONI GENERALI

Oltre alle condizioni tanto manoscritte che stampate retrodescritte, il presente contratto è regolato dalle seguenti clausole:

Art. I

Una domanda di arbitrato o qualunque contestazione fra le Parti, non possono interrompere il corso del regolare svolgimento delle operazioni tutte derivanti dal presente contratto.

• 1. Ogni consegna dovrà considerarsi come contratto separato.

3. Il venditore non garantisce la merce scevra da vizi occulti.

5. Il sabato è considerato, convenzionalmente festivo a tutti gli effetti, e non è sempre che nei prescritte coniarie sono espressi in giorni, s'intendono consecutivi, salvo diversa specificazione.

...comune e in parte in residence deve darne comunicazione, in tempo utile, alla controparte.

La merce consegnata deve corrispondere per quantità, qualità e prezzo.

...MESSA A DISPOSIZIONE

1. Il venditore ha sempre l'obbligo di effettuare la messa a disposizione salvo il caso di compra-vendita per consegna pronta sempre accordata al compratore una franchigia di 30 giorni.

sivo a quello della messa a disposizione in tutti gli altri casi.

cazioni sufficientemente chiare affinché il compratore possa adeguarsi con normale diligenza con particolare riferimento al periodo contrattuale e alla quantità ed al prezzo di acquisto.

Negli altri giorni del periodo contrattuale la messa è distribuita a discrezione della parrocchia e non oltre la stessa ora.

...ivo successivo.

lavorativi precedenti il periodo previsto in contratto, purché rimangano immutati i termini di tutti gli altri adempimenti con-

do previsto per il ritiro stesso.

QUANTITY.

La tolleranza del 2% va riferita ad ogni singola quota. La tolleranza dalla parola «circa», è a discrezione del venditore consegnare il 2% in più o in meno

2. Quando la quantità pattuita varia entro due cifre limite, e a discrezione del venditore consegnare ogni quantitativo entro i

1. Per consegna PRONTA o ritiro PRONTO si intende una durata di:

contratto, non occorre l'invio, da parte del venditore, della « messa a disposizione » che si considera implicita co-

3. Per consegna PRIMA QUINDICINA s'intende una consegna da effettuarsi entro i primi quindici giorni del mese.

5. Per consegna NEL MESE si intende una consegna da effettuarsi dal giorno sedici fino all'ultimo giorno del

di cui consegna DA NAVE DESIGNATA intende una consegna da effettuarsi entro i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi dello sbarco della nave stessa e, in caso di sbarco in chiatte dalla nave, in un periodo di tempo non superiore a 10 (dieci) giorni lavorativi successivi dello sbarco della nave stessa e, in caso di sbarco in chiatte dalla nave, in un periodo di tempo non superiore a 10 (dieci) giorni lavorativi successivi dello sbarco della nave stessa.

e quelli dichiarati non lavorativi nel Porto di sbarco.

stabilite.

di magazzino e di assicurazione per procedere al ritiro della merce. Trascorso tale termine, spese e rischi di giacenza compratore.

senza ritirarla. La merce resterà depositata per suo conto e saranno a suo carico le spese di custodia. Il compratore perderà ogni diritto relativo al condizionamento se effettuerà il finanzi-

sarà valido solo agli effetti di stabilire la corrispondenza della merce consegnata al tipo, varietà e provenienza della merce.

tal caso il venditore dovrà mettere a disposizione la merce venduta dove si trova. Il ritardo nel ritiro, causato da provata

1. Nelle vendite per consegna in relazione ad una determinata merce il venditore è tenuto a consegnare la merce in un unico lotto.

quella parte non ancora eseguita in caso di proibizione di importazione al luogo di destinazione di esportazione del bene.

una regolare applicazione, ma deve designare al compratore il nome della nave dalla quale intende effettuare la consegna lavorativi dall'arrivo della nave stessa. Se il venditore fa richiesta di registrazione, il compratore deve consegnare, in ogni caso, il venditore non

7. Applicazione: - L'avviso di applicazione col nome della nave, la data della polizza di carico e la quantità approssimativa
sare comunicata a mezzo telegramma o telex dal caricatore/conduttore al destinatario.

ricevuto dopo tali termini. Detti termini e ridotto a 5 (cinque) giorni per le merci di provenienza: Europa - Medio Oriente - Africa del Nord Tale periodo è ridotto a 10 giorni ed in tempo

3. Proposta del periodo d'imbarco. Il candidato deve indicare il periodo d'imbarco che ritiene opportuno per la propria attività. L'indicazione deve essere data in modo da non portare a essere rifiutato.

mediante telegramma e/o telex spedito non più tardi del giorno lavorativo seguente. L'addetto al servizio di telegrafici non può essere considerato agente, che intende val-

tempo debito. In detto avviso non è necessario che il venditore precisi il numero dei giorni di proroga che richiederà l'im-

quoniam unumquodque

per 5 o 6 giorni di proroga 1% del prezzo lordo CIF

Qualora il venditore, dopo aver avvisato il compratore che intende valersi di tale facoltà, non effettuerà l'operazione, il compratore non sarà tenuto a restituire la somma versata.

ca il regolamento delle differenze per inadempienza sarà fatto su tale base.

- Art. VIII - CONSEGNA DA NAVE DESIGNATA
- Quando la vendita sia fatta per consegna all'arrivo di nave designata, applicazione, in caso di perdita totale o parziale della merce, il contratto resterà annullato interamente od in proporzione. I ritardi causati da scioperi nei paesi di origine non sono imputabili al venditore, purché comprovati.
- Art. IX - SPEDIZIONE DELLA MERCE - RISCHI DI VIAGGIO
1. La merce spedita per ferrovia viaggia per conto, rischio e pericolo del compratore, anche quando la vendita è fatta franco arrivo intendendosi, in questo caso, che è a carico del venditore il solo costo del trasporto non il rischio di viaggio. Con riferimento al peso, a richiesta del compratore ed a sue spese, il venditore è tenuto a far accertare il peso in partenza dal viaggio. Con riferimento al peso, a richiesta del compratore, per le merci vendute franco arrivo a mezzo camion, i rischi di viaggio sono a carico del venditore.
- Art. X - PREZZO
1. Salvo che in contratto non sia prevista espressamente la condizione di « prezzo finito a tutti gli effetti », qualora fra il giorno della conclusione dell'affare e quello della messa a disposizione della merce vi fossero istituzioni o variazioni di prezzi imposti dalle autorità italiane e/o comuni-tarie, comunque gravanti sul costo di importazione e di nazionalizzazione della merce, il prezzo del presente contratto subirà uguali aumenti e/o diminuzioni da calcolarsi sul prezzo di contratto ridotto di tutte le spese per la trasformazione da CIF a franco veicolo nazionalizzato.
2. Il prezzo del presente contratto è comprensivo del prelievo CEE basato sulla Regolamentazione Comunitaria vigente all'atto della conclusione dell'affare. Le variazioni del Prezzo di Soglia e delle maggiorazioni mensili comunitarie e della « Lira Verde » (rapporto di cambio tra Lira Italiana ed E.C.U. agricola CEE), che si applicano all'inizio di ogni campagna di commercializzazione, non modificheranno il prezzo contrattuale. Nel caso, invece, che dette variazioni intervenissero nel corso della campagna di commercializzazione, il prezzo di contratto varierà di conseguenza ma limitatamente al periodo che intercorre tra la data della variazione e quella dell'inizio della successiva campagna di commercializzazione.
- Art. XI - CAMPIONAMENTO
1. Il compratore ha sempre la facoltà di assistere o di far assistere al carico ed al campionamento della merce a lui destinata e perciò la merce si intende accettata e gradita in peso, qualità e condizionamento, all'atto della caricazione sul vagone e/o altro veicolo, anche quando il compratore non si sia fatto carico di tale facoltà, ed anche se la merce è venduta « franco arrivo » con spedizione a mezzo ferrovia.
2. In quest'ultimo caso, il venditore informerà tempestivamente il compratore del luogo e tempo della caricazione, mentre in mancanza di tale informazione, sarà ritenuto valido il campionamento fatto in contraddittorio all'arrivo.
3. Per le vendite effettuate alla condizione di « franco arrivo » con spedizione a mezzo camion, l'accertamento del peso ed il campionamento saranno no effettuati all'arrivo.
4. Il prelievamento dei campioni dovrà essere effettuato in contraddittorio fra le parti o loro incaricati, che dovranno prontamente sigillarli. I campioni dovranno essere confezionati come segue:
- due esemplari, in vaso di vetro, numerati con il numero 1 ed il numero 2, del contenuto di almeno 300 gr. ciascuno, per l'accertamento dell'umidità;
- due esemplari, in sacchetto di tela, del contenuto di almeno 2000 gr. per accertare il peso etilometrico e le caratteristiche;
- un esemplare, sempre in sacchetto di tela, del contenuto di almeno 2000 gr. per accertare il condizionamento.
- Tali campioni dovranno essere prelevati durante la consegna della merce in modo tale da rappresentare la media esatta.
5. I campioni prelevati e sigillati come sopra, dovranno essere depositati al Laboratorio dell'Associazione entro 8 (otto) giorni, o spediti allo stesso Laboratorio, entro 5 (cinque) giorni successivi a quello del suggellamento.
6. Le spese di campionamento saranno a carico del venditore qualora i risultati delle analisi, anche per un solo dato, risultassero a favore del compratore.
7. Nel caso di disaccordo fra le Parti sul prelievamento e suggellamento dei campioni, il Presidente (o chi ne fa le veci) dell'Associazione Granaria di Milano, deciderà inappellabilmente della controversia e potrà anche incaricare persona di sua fiducia ad eseguire il detto prelievamento e suggellamento.
8. La richiesta di accertamento e viceversa, condizionamento e viceversa.
9. Campionamento d'ufficio.
10. Mancando il rappresentante delle Parti, a richiesta di una di esse e previo deposito di tutte le spese, che, comunque, saranno a carico della parte inadempiente, il Presidente (o chi ne fa le veci) dell'Associazione Granaria di Milano, potrà delegare persona competente che assista al prelievamento e alla consegna dei campioni della merce in questione.
- Art. XII - ANALISI
1. Le analisi dovranno essere effettuate secondo i metodi ufficiali in vigore alla data del contratto. L'analisi per l'accertamento delle caratteristiche della merce, sarà fatta dal Laboratorio Chimico dell'Associazione Granaria di Milano sugli appositi campioni, su richiesta della parte interessata al Laboratorio stesso, da inoltrare entro 8 (otto) giorni dalla data del suggellamento in contraddittorio, con la contemporanea comunicazione al compratore, a mezzo di telegramma o telex.
2. Qualora una delle Parti non fosse soddisfatta dei risultati accettati sul primo campione — escluso il risultato del peso etilometrico che sarà definito — avrà diritto di richiedere all'Associazione Granaria di Milano entro 8 (otto) giorni dal ricevimento del certificato della prima analisi, l'analisi sul secondo campione, dandone, negli stessi termini, notizia scritta alla sua controparte.
3. Nel caso in cui il contratto preveda che la seconda analisi debba essere effettuata da un Laboratorio Chimico diverso da quello dell'Associazione Granaria di Milano, la stessa Associazione provvederà ad inviare i campioni al Laboratorio prescelto il quale trasmetterà poi alle Parti i risultati dell'analisi.
4. Qualora risultasse una differenza fra i risultati delle due analisi, la media dei dati della prima e della seconda analisi, verrà assunta come base per i conteggi degli eventuali abboni.
5. Le spese d'analisi, per ogni singola determinazione, saranno a carico del venditore qualora i risultati riscontrati risultassero a favore del compratore. In tutti gli altri casi, le spese d'analisi saranno a carico del compratore.
- Art. XIII - ABBONI PER DIFFERENZE QUALITATIVE
- Nelle vendite effettuate « secondo caratteristiche », le eventuali differenze qualitative della merce rispetto al patuito, daranno diritto agli abboni previsti nell'allegata tabella che costituisce parte integrante del presente contratto.
- La richiesta delle analisi per l'accertamento delle caratteristiche patuite e comprese nella tabella allegata, non implica necessariamente una procedura arbitrale.
- Nel caso le differenze qualitative della merce superassero i limiti previsti dalla tabella allegata con necessità di ricorrere all'arbitrato, la decorrenza dei termini per proporre l'arbitrato per differenze di qualità, inizierà dal giorno successivo a quello della trasmissione dei certificati d'analisi alla controparte.
- Analoga procedura sarà adottata per l'accertamento e l'eventuale contestazione di caratteristiche patuite ma non comprese nell'allegata tabella.
- Art. XIV - ANNULLAMENTO DEL CAMPIONE
- Ogni plico o campione suggellato oggetto di arbitrato per qualità e condizionamento, che sia stato aperto senza la presenza delle parti contraenti o del loro rappresentante debitamente autorizzati, sarà considerato come distrutto, salvo che per l'arbitrato di qualità nel caso previsto dall'art. XIII.
- Art. XV - DIRITTO DI RIFIUTO DELLA MERCE
1. Qualora il compratore ritenga la merce non conforme alle condizioni contrattuali, potrà sollevare formale contestazione e gli Arbitri, nominati a termine del presente contratto, decideranno se il compratore è obbligato a tenerla la merce o se può esercitare il diritto di rifiuto. Nella procedura di contestazione le parti od i loro incaricati dovranno prelevare e suggellare in contraddittorio, all'atto della consegna, regolari campioni della merce oggetto della contestazione.
2. Per esercitare il diritto di rifiuto il compratore, poiché è sempre tenuto a ritirare la merce, dovrà — salvo diverso accordo con la controparte — depositarla, per conto ed a spese di chi spetta, in un magazzino pubblico o privato ove sia possibile e garantita l'identificazione, dandone immediata comunicazione al venditore a mezzo telegramma o telex.
3. Qualora gli Arbitri stabiliscano che il compratore aveva il diritto di rifiutare la merce, questi dovrà essere rimborsato dal venditore di tutte le spese sostenute per il trasporto, la custodia, la conservazione e sarà in sua facoltà rinunciare alla merce o farla sostituire o riacquistarla a mezzo di Pubblico Mediatore, con rifiuto da parte del venditore della differenza prezzo tra quello di contratto e quello di acquisto e delle commissioni del Pubblico Mediatore.
4. La scelta del compratore dovrà essere esercitata entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della decisione arbitrale e comunicata al venditore a mezzo telegramma o telex.
5. Il diritto di rifiuto dovrà essere riconosciuto ogni qualvolta il deprezzamento per qualità e/o condizionamento risultasse, a giudizio degli Arbitri, di entità complessiva superiore al 10% (dieci). Se gli Arbitri non riconosceranno il diritto di rifiuto, al compratore competerà solo gli eventuali abboni per qualità e/o condizionamento. In ogni caso gli Arbitri, nello stabilire le differenze di valore, dovranno tenere conto dell'uso a cui è destinata la merce se questo è dichiarato in contratto.

Art. XVI - PAGAMENTO

1. Il pagamento dovrà sempre ed in ogni caso essere effettuato al domicilio del venditore e/o spedizioniere incaricato, per contanti e franco di spese, ad ogni singola consegna. L'emissione di ricevute bancarie od equivalenti sui compratore, sia pure a seguito di espresa condizione contrattuale, non modifica, agli effetti della competenza, il patto del pagamento presso il domicilio del venditore.
2. Per pagamento "pronto" si intende un pagamento da effettuarsi non oltre gli 8 (otto) giorni successivi alla consegna o ritiro o spedizione della merce. Quando la merce "pronto" si intende un pagamento da consegnare "franco vendita", il pagamento si intende "pronto".
3. Per pagamenti "differiti" cioè oltre gli 8 (otto) giorni di cui al comma precedente, la decorrenza dei termini inizia dal giorno di consegna, ritiro o spedizione.
4. Per la merce non ritirata entro i termini di franchigia, il pagamento deve essere effettuato tassativamente entro l'ultimo giorno di franchigia, sia per anticipato pagamento, nella misura del tasso ufficiale di sconto maggiorato di 4 (quattro) punti.
5. Nonostante sia pattuito il pagamento "differito", il venditore ha sempre il diritto, nel corso dell'esecuzione di ogni singola quota, di esigere il pagamento alla consegna della merce, riconoscendo però al compratore: — in caso di pagamento pattuito "pronto" uno sconto del 2% (due per cento) sul prezzo di contratto; — in caso di pagamento pattuito "differito", oltre allo sconto del 2% (due per cento) una decurtazione dal prezzo di contratto dell'ammontare della consegna o del ritiro o dalla spedizione ed il termine di pagamento previsto dal contratto.
6. In caso di rifiuto da parte del compratore, da esprimersi entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del venditore, il compratore recuso che il compratore avesse in corso per merce ricevuta, non lo esonerava dal corrispondere al venditore il pagamento al venditore. Qualsiasi reclamo che il compratore avesse in corso per merce ricevuta, non lo esonerava dal corrispondere al venditore il pagamento al venditore. Solamente nel caso in cui abbia esercitato il diritto di rifiuto, deve corrispondere al venditore il pagamento non inferiore al 90% (novanta per cento) del prezzo di contratto nei termini stabiliti, fatto salvo il caso in cui la differenza qualitativa riscontrata non dia motivo di palese rifiuto. Ove l'importo trattante risulti eccedente rispetto a quanto riconosciuto dagli arbitri, il debitore dovrà corrispondere anche gli interessi riferiti al tasso ufficiale di sconto maggiorato di 4 (quattro) punti.
7. In caso di precedente fatture scoperte relative a pagamenti scaduti per fornitura di merce del presente contratto, il venditore avrà facoltà di sospendere le ulteriori consegne e, previa comunicazione scritta al compratore, fermo restando quanto previsto dall'art. XVIII punto 4.
8. In caso di sopravvenuta insolvenza del compratore, il venditore ha facoltà di sospendere la consegna della merce già disposta dandone immediata comunicazione scritta al compratore, fermo restando quanto previsto dall'art. XVIII punto 4.

Art. XVII - IMBALLATO

Se non diversamente pattuito, la merce s'invia contrattata alla rinfusa.

Art. XVIII - INESCUZIONE DEL CONTRATTO

1. Salvo i casi di forza maggiore, l'eventuale inesecuzione del presente contratto, o di qualsiasi quota di esso, anche se avviene per riconoscimento di rifiuto di ritiro del compratore da parte del compratore una merce non corrisponde alle condizioni di contratto, a termine del precedente art. XV, darà diritto, esclusivamente per la quota non eseguita, alla risoluzione del contratto ed al rimborso della differenza tra il prezzo di contratto ed il prezzo corrente nell'ultimo giorno utile per l'esecuzione stessa, o, a scelta della parte adempiente nel giorno in cui l'altra parte si è resa inadempiente oppure ancora sempre a scelta della parte inadempiente, all'acquisto od alla vendita della quota non eseguita entro 5 (cinque) giorni consecutivi dalla data della inadempienza, al compratore o al venditore, e previo avviso con telegramma o telex alla parte inadempiente, entro 5 (cinque) giorni consecutivi dalla data della inadempienza, all'acquisto od alla vendita della quota non eseguita a mezzo Pubblico Mediatore, restando in tutti i casi a carico della parte inadempiente le eventuali differenze, perdite e spese relative.
2. La comunicazione di cui sopra deve essere data entro lo stesso termine e con le stesse modalità anche al Pubblico Mediatore.
3. Saranno a carico della parte inadempiente gli interessi sulle eventuali differenze prezzo calcolati in base al tasso ufficiale di sconto maggiorato di 4 (quattro) punti e decorrenti dal giorno in cui si è manifestata l'inadempienza sino a quello del pagamento.
4. Sarà considerato senz'altro inadempiente il contraente che fosse dichiarato fallito od in moratoria o che convocasse i creditori per ottenere un concordato, stragiudiziale o giudiziale, o che comunque sospendesse notoriamente i pagamenti. In tal caso l'altro contraente avrà la facoltà di procedere immediatamente — sempre previo avviso per telegramma o telex alla controparte od al suo agente od intermediario dell'arbitrato — al riacquisto od alla rivendita oppure, a sua scelta, al rimborso della differenza tra il prezzo di contratto e quello corrente, di tutte le quote del contratto non ancora eseguite al prodotto delle situazioni di cui sopra, ivi comprese quelle per consegne future e avrà diritto al rimborso od alla restituzione, quale creditore della liquidazione o del fallimento, delle eventuali differenze, perdite e spese, dovrà dar conto degli eventuali utili, col diritto però di compensare gli utili con le perdite, anche se derivanti dalla liquidazione del presente o di altri contratti in corso con lo stesso contraente.

Art. XIX - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le parti si impongono a demandare la risoluzione di qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità o alla esecuzione del presente contratto ad un arbitratore irriparabile, da esprimersi secondo il Regolamento Arbitrale dell'Associazione Granaria di Milano che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare.

Art. XX - ARBITRATO IRRITUALE

La richiesta di arbitrio irriparabile per amichevoli compositori, con la designazione del proprio Arbitro, deve essere avanzata a mezzo telegramma o telex (nel caso previsto al paragrafo «b») e ammessa anche la lettera raccomandata dalla parte interessata alla parte avversa, direttamente o per tramite dell'Associazione Granaria di Milano:

(a) entro 7 (sette) giorni successivi alla data del ricevimento della merce, per le contestazioni sulla qualità e condizionamento della merce;

(b) entro 6 mesi dal termine contrattuale di consegna o ritiro, o dalla insorta contestazione, in tutti gli altri casi.

Trascorsi i termini predetti, decideranno gli Arbitri se sia ugualmente promouvibile l'arbitrato, in quanto giustificato il ritardo della richiesta. In caso di decisione negativa degli Arbitri su questo punto, le azioni derivanti dal presente contratto sono estinte, salvo quelle previste nell'art. XXI. Se uno dei contraenti si rifiuta di aderire a tale forma di amichevole composizione, la parte diligente può chiedere all'Associazione Granaria l'arbitrato d'ufficio ai sensi del Regolamento Arbitrale della Associazione medesima. Le parti contraenti autorizzano l'Associazione Granaria a rendere di pubblica ragione, nelle forme stabilite dal Regolamento Arbitrale della Associazione medesima, il nome del contraente che non dovesse dare esecuzione, nel termine prescritto, alla decisione arbitrale emessa in forza della presente clausola, con esonero di essa da ogni responsabilità.

Art. XXI - CONDIZIONI SUPPLEMENTARI

Nessuna azione legale può essere iniziata da una delle parti, eccetto che per esigere il pagamento delle fatture relative a merce ricevuta senza contestazione (fermo restando l'obbligo compromissorio di cui all'art. XIX nel caso di contestazione) e per rendere esecutive le decisioni arbitrali. Venditore e compratore accettano in d'ora l'esclusiva competenza dell'Autorità Giudiziaria di Milano.

Qualunque aggiunta o modifica apposta al presente contratto da una delle parti, senza l'espresso consenso dell'altra, non ha valore. Le condizioni generali del presente contratto sono state concordate fra le diverse categorie interessate a mezzo di apposita Commissione paritetica e sono state approvate con delibera del Consiglio Direttivo dell'Associazione Granaria di Milano in data 15 luglio 1987. Il formulante (contratto tipo) così approvato è stato depositato presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Milano.

Le parti contraenti sottoscritte, ai fini degli Artt. 1341 e 1342 del C.C., approvano tutte le condizioni o clausole, tanto manoscritte che stampate, del presente contratto.

IL COMPRATORE
IL MEDIATORE
IL VENDITORE

espressamente accetta la clausola compromissoria arbitrale

TABELLA DELLE TOLLERANZE ED ABBUONI

Gli abbuoni a favore del compratore, per eccedenze o deficienze qualitative, rispetto al pattuito, vanno regolati proporzionalmente per ogni punto o frazione e sono calcolati sul prezzo di contratto.

A) CEREALI IN GENERE (compreso grano foraggero)

UMIDITA'

Eccedenza dallo 0 all'1,00% = abbuono dell'1%
Eccedenza dall'1,01% al 2,00% = abbuono dell'1,25%

Per eccedenze superiori al 2% il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto.

PESO SPECIFICO

Deficienza massima dello 0,50 kg = tollerata senza abbuono
Deficienza da kg 0,51 a 2,00 kg = abbuono dello 0,50%
Deficienza da 2,01 kg a 3,00 kg = abbuono dell'1,00%

Oltre tale limite, si farà ricorso all'Arbitrato (*).

IMPURITA' FARINOSE

Eccedenza sino al 2,00% = tollerata senza abbuono
Eccedenza dal 2,01 al 5,00% = abbuono dello 0,50%

Oltre tale limite, si farà ricorso all'Arbitrato (*).

IMPURITA' VARIE NULLE

dallo 0 al 2,00% = abbuono dell'1,00%

Oltre tale limite, si farà ricorso all'Arbitrato (*).

CHICCHI SPEZZATI

Eccedenza sino al 2,00% = tollerata senza abbuono

Eccedenza dal 2,01 al 4,00% = abbuono dello 0,25%

Eccedenza dal 4,01 al 6,00% = abbuono dello 0,50%

Oltre tale limite, si farà ricorso all'Arbitrato (*).

B) GRANO TENERO E DURO

UMIDITA'

Eccedenza dallo 0 all'1,00% = abbuono dell'1,00%

Eccedenza dall'1,01 al 2,00% = abbuono dell'1,25%

Per eccedenze superiori al 2,00% il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto.

PESO SPECIFICO

Deficienza massima di 0,50 kg = tollerata senza abbuono

Deficienza da 0,51 kg a 2,00 kg = abbuono dello 0,50%

Deficienza dal 2,01 kg a 3,00 kg = abbuono dell'1,00%

Oltre tale limite, si farà ricorso all'Arbitrato (*).

CHICCHI SPEZZATI

Ecceденza dallo 0 al 3,00% = abbuono dello 0,50%

Oltre tale limite, si farà ricorso all'Arbitrato (*).

PROTEINE (Nx5,70) GRANO TENERO PANIFICABILE E GRANO DURO

E' tollerata, senza abbuono, una deficienza dello 0,30%.

Per valori eccedenti, si annulla la predetta tolleranza e, fino all'1,30%, è riconosciuto un abbuono dell'1,50%.

Oltre tale limite, si farà ricorso all'Arbitrato (*).

IMPURITA' FARINOSE

Ecceденza dallo 0 al 3,00% = abbuono dello 0,50%

Oltre tale limite, si farà ricorso all'Arbitrato (*).

IMPURITA' VARIE NULLE

Ecceденza dallo 0 al 2,00% = abbuono dell'1,00%

Oltre tale limite, si farà ricorso all'Arbitrato (*).

PERCENTUALE DI GRANO TENERO NEL GRANO DURO

E' tollerata la presenza di una percentuale massima del 2,00% di grano tenero rispetto al pátuito, con un abbuono dello 0,50%.

Oltre il limite del 2,00%, il compratore può esercitare il diritto di rifiuto.

BIANCONATI NEL GRANO DURO

Per le ecceденze rispetto al pátuito:

— fino al 10,00% = abbuono dello 0,10%

— dal 10,01 al 20,00% = abbuono dello 0,20%

Oltre il limite del 20%, si farà ricorso all'Arbitrato (*).

(*) Fatto salvo il contenuto dell'Art. XV punto 3.